

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (73)2099

Vol. 1973/0377

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM (73) 2099 def.

Bruxelles, 17 dicembre 1973

RACCOMANDAZIONE DI DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Commissione ad aprire a nome della Comunità
i negoziati con la Repubblica popolare del Bangladesh al fine
di concludere con questo paese un accordo riguardante il
commercio dei prodotti fatti a mano (handicrafts)

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

COM (73) 2099 def.

MOTIVAZIONE

1. A seguito dell'impegno assunto nel 1967 durante i negoziati multilaterali del GATT, la Comunità ha proceduto all'apertura di un contingente tariffario autonomo erga omnes a dazio nullo per i prodotti fatti a mano (handicrafts). Questo contingente tariffario riguarda un importo globale di 5 milioni di u.c. con un limite massimo di 0,5 milioni di u.c. per linea tariffaria.

L'esenzione dai dazi all'importazione è però condizionata alla presentazione alle autorità doganali della Comunità di un certificato rilasciato dalle autorità del paese beneficiario riconosciute dalla Comunità, nel quale si attesta che i prodotti in questione sono fatti a mano.

L'India ed il Pakistan sono stati i primi paesi che hanno beneficiato di questo contingente tariffario. Con questi ^{due} paesi la Comunità ha concluso nel 1969 e 1970 due accordi separati in cui sono state precisate le condizioni del beneficio dell'esenzione dal dazio; è stato altresì approntato un elenco di prodotti che sono l'oggetto degli accordi.

2. Il Consiglio ha approvato i testi di due accordi complementari, uno con l'India e l'altro con il Pakistan (decisione del luglio 1970), nonché il testo di un accordo con l'Uruguay (decisione ottobre 1973), intesi ad estendere ad una serie di altri prodotti l'elenco dei prodotti che sono oggetto dei vecchi accordi. Pertanto circa 31 voci tariffarie possono beneficiare attualmente dell'esenzione dai dazi all'importazione nella Comunità.

3. Le Filippine, la Thailandia, l'Indonesia, l'Iran e Ceylon hanno presentato le garanzie richieste e pertanto hanno beneficiato anche nel 1972 di detto contingente tariffario. Nel maggio 1971 detti paesi avevano concluso accordi separati con la Comunità le cui disposizioni sono analoghe a quelle degli accordi conclusi con l'India ed il Pakistan.

4. In una nota verbale trasmessa alla Commissione in data 25.9.1973 (allegato II), la Missione del Bangladesh ha comunicato il desiderio del suo governo di poter beneficiare di detto contingente.

Questo paese beneficiava in precedenza del contingente annuo in questione nel quadro dell'accordo concluso con il Pakistan sul commercio dei prodotti fatti a mano. Si tratta in questo caso di garantire la continuità del beneficio del contingente tariffario comunitario alle importazioni provenienti dal Bangladesh.

5. Dati gli elementi suesposti, la Commissione ritiene che la Comunità dovrebbe a questo stadio limitarsi a dare seguito favorevole alla richiesta del Bangladesh.

Durante i negoziati che dovrebbero svolgersi con questo paese, sarebbe opportuno convenire che l'accordo da concludere riprenda le stesse condizioni di cui agli accordi attualmente in vigore con i paesi citati in precedenza (1).

6. In conclusione, ed in questa prospettiva, la Commissione raccomanda al Consiglio di approvare il progetto di decisione allegato.

(1) India, Pakistan, Filippine, Tailandia, Indonesia, Iran, Ceylon, Uruguay.

Progetto di

RACCOMANDAZIONE DI DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza la Commissione ad aprire a nome della Comunità i negoziati con la Repubblica popolare del Bangladesh ai fini di concludere con questo paese un accordo riguardante il commercio dei prodotti fatti a mano (handicrafts)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, ed in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che è opportuno accogliere la richiesta del Bangladesh, aprendo negoziati con la Comunità, a seguito dei quali taluni prodotti artigianali originari di questo paese potranno beneficiare del contingente tariffario comunitario erga omnes riguardante i prodotti fatti a mano (handicrafts), aperto dalla Comunità in via autonoma con regolamento del Consiglio n. 2733/72 del 19 dicembre 1972 (1), modificato con regolamento del Consiglio n. 2816/73 del 15.10.1973 (2);

DECIDE :

Articolo unico

La Commissione è autorizzata ad aprire, a nome della Comunità economica europea, i negoziati con il Bangladesh al fine di concludere con questo paese un accordo sul commercio dei prodotti fatti a mano, alle stesse condizioni che figurano negli accordi che la Comunità ha concluso con altri paesi terzi.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

(1) G.U. L 291 del 28.12.1972
(2) G.U. L 291 del 18.10.1973.

AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA
POPOLARE DEL BANGLADESH
27, rue Baron de Castro
1040 Bruxelles

17 settembre 1973

No EEC-12/73

La Missione del Bangladesh porge i propri omaggi alla Commissione delle Comunità europee ed, in considerazione dei vantaggi concessi dalla Comunità economica europea a seguito dell'applicazione del contingente tariffario comunitario in esenzione doganale per i prodotti fatti a mano, contingente rinnovato annualmente dalla Comunità, e dietro istruzioni del proprio governo, chiede un beneficio analogo per gli stessi prodotti originari del Bangladesh.

Conformemente alla pratica seguita normalmente, la Missione del Bangladesh si impegna a presentare alle autorità doganali della Comunità i certificati attestanti che detti prodotti sono fatti a mano. Il certificato verrà rilasciato dalla competente autorità del Bangladesh, e cioè l'Export Promotio Bureau, Governo della Repubblica popolare del Bangladesh, Dacca/Chittagong/Khulna.

La Missione del Bangladesh chiede alla Commissione delle Comunità europee di riservare alla sua richiesta la dovuta considerazione ed auspica che essa venga accolta.

La Missione del Bangladesh ringrazia anticipatamente le Comunità europee per il seguito favorevole che vorrà dare alla sua richiesta e coglie l'occasione per rinnovare l'espressione della sua alta stima.

Commissione delle Comunità europee,
(all'attenzione della D.G. delle Relazioni Esterne)
200, rue de la Loi,
1040 Bruxelles